

## **Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri (Assemblea dei Soci del 26 marzo 2018)**

---

### **Articolo 1 – Competenze**

1. Le competenze del Collegio dei Probiviri sono stabilite all'art 6.4 dello Statuto.
2. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

---

### **Articolo 2 – Norme di comportamento**

1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dell'ufficio loro conferito.
2. I componenti del Collegio devono astenersi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente o professionalmente parti in causa oppure siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

---

### **Articolo 3 – Regole generali di funzionamento**

1. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell'Associazione.
2. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
3. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.
4. Su accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici o telematici.
5. In caso di accertata impossibilità a svolgere l'incarico, si provvederà alla sostituzione temporanea con il primo dei supplenti; la sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti ed il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei procedimenti in corso.
6. Qualora il procedimento interessi un componente del Collegio, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.
7. Di ogni riunione il Collegio dei Probiviri redige un verbale. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione.

---

### **Articolo 4 – Tipi di procedimento**

1. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a fornire il proprio parere consultivo in tutti i casi previsti dallo Statuto.
2. Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi, con le modalità indicate negli articoli successivi, su:
  - a. controversie sull'interpretazione e l'applicazione dello Statuto;
  - b. controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Codice di Comportamento e dei vari Regolamenti;
  - c. controversie tra soci, e quelle tra soci e gli Organi sociali;
3. Gli organi associativi o i singoli associati possono inviare istanze di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio alla sede dell'Associazione di lettera notificata via telefax ovvero posta elettronica indirizzata al Collegio.

---

## **Articolo 5 – Avvio e conclusione del procedimento**

---

1. Per ogni istanza di cui venga investito, il Collegio informa il Presidente del Consiglio Direttivo e il Segretario Generale dell'avvio del procedimento.
2. Qualora, *prima facie*, l'istanza appaia improcedibile ovvero inammissibile il Collegio ne dichiara l'archiviazione con comunicazione riservata destinata al Presidente del Consiglio Direttivo, al Segretario Generale e al proponente.
3. Per svolgere le sue funzioni il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, sentire le parti in causa, i membri degli altri Organi associativi e le cariche sociali.
4. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 60 giorni dall'avvio del procedimento. Qualora si rendano necessarie audizioni o accertamenti istruttori di particolare complessità, il Collegio è legittimato a deliberare, all'unanimità, una proroga del termine fino ad un massimo di 30 giorni, dandone comunicazione motivata al proponente, alla controparte, al Presidente del Consiglio Direttivo e al Segretario Generale.
5. La decisione emanata deve essere notificata via telefax o posta elettronica alle controparti, ai membri del Consiglio Direttivo e al Segretario Generale entro i termini stabiliti dal precedente comma.
6. La decisione viene pubblicata in apposito spazio nella parte riservata del Portale dell'Associazione per sessanta giorni, alla scadenza del termine viene archiviata.
7. Nei casi previsti dall'articolo 4 dello Statuto, la decisione emanata deve essere notificata via telefax o posta elettronica agli interessati, ai membri del Consiglio Direttivo e al Segretario Generale.
8. Entro 15 giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa delibera e della allegata documentazione presso la sede dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati.

---

## **Articolo 6 – Interpretazione dello Statuto**

---

1. Il Collegio dei Proviviri esprime, su istanza del Consiglio Direttivo, parere sui regolamenti e sulle direttive attuative dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.
2. Qualora sorgano dubbi sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti attuativi, gli organi associativi e i soci ne richiedono al Collegio l'interpretazione, con le modalità di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento.
3. Il Collegio si pronuncia nei modi e nei termini di cui al precedente articolo.
4. L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

---

## **Articolo 7 – Entrata in vigore**

---

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea a far data dal 26 marzo 2018.
-